

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 1° luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Burtone, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Cusumano, D'Alia, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Misuraca, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Nicotra, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomino, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Burtone, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, D'Alia, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Misuraca, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio,

Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomino, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 30 giugno 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MIGLIORI: « Disposizioni per l'istituzione e la regolamentazione del Servizio nazionale integrato di composizione consensuale professionale dei conflitti e delle controversie » (5096);

COSSA: « Disposizioni per agevolare il matrimonio tra cittadini italiani e cittadini stranieri » (5097);

CAMPA: « Modifiche agli articoli 71, 72, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di soppressione del turno di ballottaggio elettorale » (5098);

SANDRI ed altri: « Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto » (5099);

PEZZELLA ed altri: « Istituzione dell'Agenda nazionale per la sicurezza stradale » (5100);

COLLAVINI: « Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni nazionali » (5101);

RUGGERI: « Disposizioni per l'accertamento di odori sgradevoli derivanti da lavorazioni e da discariche » (5102);

ANNUNZIATA: « Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti ittici » (5103);

ANNUNZIATA: « Divieto della pubblicazione e della diffusione attraverso i mezzi di informazione radiotelevisiva e telematica del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari fino all'apertura del dibattimento » (5104);

ANNUNZIATA: « Interpretazione autentica dell'articolo 416, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, in materia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio » (5105).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annuncio di disegni di legge.**

In data 30 giugno 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro dell'economia e delle finanze:*

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 » (5094);

« Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 » (5095).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

CIRO ALFANO: « Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica

24 aprile 1982, n. 336, recante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che esplica funzioni di polizia » (5074) *Parere della V Commissione.*

*III Commissione (Affari esteri):*

PISAPIA: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 » (5021) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

CALZOLAIO: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 » (5047) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

#### **Annuncio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.**

Con lettera pervenuta il 30 giugno 2004, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto 14 giugno 2004, l'archiviazione di atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettere del 9 giugno 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea LABATE n. 9/4489/116, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003 e MOLINARI ed altri n. 9/4489/223, accolto in parte come raccomandazione dal Governo nella mede-

sima seduta, concernenti, rispettivamente, misure relative ai dati sanitari e per il potenziamento delle strutture ospedaliere; all'ordine del giorno in Commissione BOLOGNESI ed altri n. 0/1179/XII/1, accolto dal Governo nella seduta della XII Commissione (Affari sociali) del 25 giugno 2003, concernente misure per l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 21 giugno 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (doc. CXCIX, n. 11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

#### **Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Croce a presidente dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (112).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Piero Benvenuti a presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) (113).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 giugno 2004, pagina 13, prima colonna, le righe dalla sedicesima alla diciannovesima sono soppresse.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 30 giugno 2004, a pagina 3, seconda colonna, undicesima riga, deve leggersi: « Statuto » e non « Stato », come stampato.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2952 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 119, RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA NORMATIVA SULLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA (APPROVATO DAL SENATO) (5072)**

**(A.C. 5072 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5072 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

valutata positivamente la previsione di disposizioni volte a tutelare in particolare i piccoli risparmiatori che abbiano subito i danni più rilevanti sotto il profilo economico, in rapporto alle loro disponibilità finanziarie;

tenuto conto, tuttavia, che la previsione per cui sono ammissibili trattamenti differenziati tra i creditori non deve costituire una deroga all'ordinario regime dei crediti dotati di privilegio, con specifico riferimento a quelli vantati dall'erario o di carattere previdenziale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*dopo l'articolo 6, sia inserito il seguente:*

« ART. 6-bis — 1. Le procedure di cui al presente decreto in ogni caso non pregiudicano il carattere privilegiato dei crediti vantati dall'erario e di quelli di natura previdenziale ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1 Marcora, 3.3 Gambini, 6.1 e 6.2 Marcora, 6.3 Gambini e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Gambini, 6.01, 6.02 e 6.03 Marcora, 6.04, 6.05 e 6.06 Gambini e 6.07 Raffaldini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le procedure previste dal decreto-legge n. 119 del 2004 non pregiudicano il carattere privilegiato dei crediti vantati dall'erario e di quelli di natura previdenziale;

esprime

NULLA OSTA

conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data odierna sul testo del provvedimento.

(A.C. 5072 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(*Programmi per le imprese del gruppo*).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio

2004, n. 39, di seguito denominato: « decreto-legge n. 347 », dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 ».

ART. 2.

(*Programma di ristrutturazione*).

1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo » sono inserite le seguenti: « , considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270 »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario

entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione ».

ART. 3.

(Concordato).

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei; »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali » sono sostituite dalle seguenti: « o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria » e le parole: « o ad alcune categorie di essi » sono sostituite dalle seguenti: « o a società da questi partecipate »;

c) al comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) l'attribuzione ad un assunto delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato »;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione

delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato »;

e) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce »;

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 le parole: « definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite » sono soppresse;

h) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: « La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, e, in ogni caso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione »;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo

ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al presente comma. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre opposizione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma »;

l) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6 »;

m) al comma 8, primo periodo, le parole: « della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi » sono sostituite dalle seguenti: « dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto »; nel secondo periodo le parole: « della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima » sono sostituite dalle seguenti: « dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti

ammessi al voto nella classe medesima »; nel quarto periodo, le parole: « si ritengono consenzienti » sono sostituite dalle seguenti: « si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato »; il quinto, sesto e settimo periodo sono soppressi;

n) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili »;

o) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro

delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva. La compiuta esecuzione del concordato produce effetti liberatori »;

p) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« *11-bis*. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura ».

#### ART. 4.

(*Accertamento del passivo*).

1. L'articolo 4-ter del decreto n. 347 è sostituito dal seguente:

« ART. 4-ter. — (*Accertamento del passivo*). — 1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato ».

#### ART. 5.

(*Commissario straordinario*).

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma ».

#### ART. 6.

(*Misure per le imprese di autotrasporto*).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « legge 18 febbraio 2004, n. 39 » sono inserite le seguenti: « o nei confronti di imprese da queste controllate o partecipate, »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria.

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo ».

#### ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 5072 - Sezione 4)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« ART. 1. — (Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo). — 1. All'articolo 3 del decreto-

legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3" ».

*All'articolo 2, al comma 1:*

*prima della lettera a), sono inserite le seguenti:*

« 0a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "quindici"; le

parole: “sentito il commissario straordinario” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 3” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili”;

00a) al comma 1-bis, le parole: “Qualora il tribunale accerti l’insussistenza dell’insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 1,” »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: « senza ritardo » sono sostituite dalla seguente: « tempestivamente »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 4, le parole: “su richiesta del commissario” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il commissario” ».

All’articolo 3, al comma 1:

alla lettera b), le parole da: « e le parole » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e dopo le parole: “o ad alcune categorie di essi” sono inserite le seguenti: “nonché a società da questi partecipate” »;

alla lettera c), capoverso c-bis), dopo le parole: « o società da questi partecipate » sono inserite le seguenti: « o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato »;

alla lettera i), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole: « dei relativi importi e delle cause di prelazione » sono

aggiunte le seguenti: « ; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l’individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari »; il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7 »; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 » e, al sesto periodo, le parole: « I termini per proporre opposizione » sono sostituite dalle seguenti: « I termini per proporre l’opposizione e l’impugnazione »;

alla lettera l), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto »;

alla lettera m), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « nel quarto periodo, dopo le parole: “I creditori che non fanno pervenire il proprio voto”, sono inserite le seguenti: “o che non si legittimano al voto” e le parole: “si ritengono consenzienti” sono sostituite dalle seguenti: “si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato” »;

alla lettera n), capoverso 9, al secondo periodo, le parole: « la maggioranza di cui al primo periodo del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « la maggioranza di cui al comma 8 »;

alla lettera o), capoverso 10, l’ultimo periodo è soppresso.

All’articolo 4, capoverso « ART. 4-ter », al comma 2, le parole: « Nel caso in cui sia stata presentata una proposta di concordato » sono sostituite dalle seguenti: « Nel

caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato ».

*Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 4-bis. — (Effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). — 1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.

ART. 4-ter. — (Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347). — 1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Il Ministro delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero delle attività produttive”;

b) al comma 2, le parole: “al Ministro delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “al Ministero delle attività produttive”.

ART. 4-quater. — (Disposizioni in materia di azioni revocatorie). — 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “dall'articolo 49” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 49 e 91” e le parole: “anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al

raggiungimento degli obiettivi del programma stesso” sono sostituite dalle seguenti: “anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori”;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento” ».

#### (A.C. 5072 — Sezione 5)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

(Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo).

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* 1. 1. Marcora, Ruggeri, Rava.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* 1. 2. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Motta, Lumia.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Giurisdizione speciale in materia di amministrazione straordinaria). — 1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia di amministrazione

straordinaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, è emanato un regolamento con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) istituire, presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti la materia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere altresì che nella materia indicata le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il Governo adotta un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei contenuti e dei criteri indicati nel comma 1.

**1. 01.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Motta, Marcora, Lumia.

## ART. 2.

*(Programma di ristrutturazione).*

*Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « Il tribunale » sono aggiunte le seguenti: « , accertata la presenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».*

**\*2. 1.** Marcora, Ruggeri, Rava.

*Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « Il tribunale » sono aggiunte le seguenti: « , accertata la presenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ».*

**\*2. 3.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Motta, Lumia.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « , ai quali dovrà essere garantita una partecipazione in giusta misura ai vantaggi economici del medesimo concordato ».*

**2. 2.** Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

## ART. 3.

*(Concordato).*

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: Da tale autonomia fino alla fine della lettera, con le seguenti: Se nella stessa classe vengono inseriti creditori di società diverse, è legittimo un loro trattamento differenziato in ragione delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.*

**\*3. 1.** Marcora, Ruggeri, Rava.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: Da tale autonomia fino alla fine della lettera, con le seguenti: Se nella stessa classe vengono inseriti creditori di società diverse, è legittimo un loro trattamento differenziato in ragione delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.*

**\*3. 3.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Lumia.

*Al comma 1, lettera l), capoverso comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono ammessi al voto anche coloro che abbiano acquistato titoli obbligazionari o si siano resi cessionari di crediti dopo l'apertura della procedura.*

**3. 4.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: che rappresentino la maggioranza aggiungere, ovunque ricorrano, la seguente: numerica.*

**3. 2.** Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

*Al comma 1, lettera o), capoverso comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: non ne può sospendere con le seguenti: non ne sospende.*

**3. 5.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

#### ART. 4.

*(Accertamento del passivo).*

*Al comma 1, capoverso ART. 4-ter, sopprimere il comma 2.*

**4. 1.** Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

#### ART. 4-ter.

*(Modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 347).*

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4-ter. 1.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4-ter. 2.** Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Motta, Marcora, Lumia.

#### ART. 4-quater.

*(Disposizioni in materia di azioni revocatorie).*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e le parole: « anche dopo » fino alla fine della lettera.*

**4-quater. 1.** Marcora, Ruggeri, Rava, Motta.

#### ART. 6.

*(Misure per le imprese di autotrasporto).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. *(Misure per le imprese di autotrasporto).* — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « imprese di autotrasporto » sono aggiunte le seguenti: « e movimentazione merci e di servizi, iscritte e non all'albo delle imprese arti-

giane, nonché a loro cooperative o consorzi, alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,»;

2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

3) dopo le parole: «alla predetta amministrazione straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre»;

b) al comma 2:

1) le parole da: «di autotrasporto» fino a: «garanzia sussidiaria» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito»;

2) sono aggiunte, infine, le parole: «per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro. Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante, alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese arti-

giane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straordinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-quinquies. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio d'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

2-sexies. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2004, n. 236, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «è affida-